



**TRIBUNALE DI RIETI**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Roberto Saulino,  
letta la richiesta, formulata nell'interesse di FERRONI Andrea, indagato  
nell'ambito del proc. pen. n. 3426/08 RGNR, finalizzata ad ottenere la revoca del  
sequestro preventivo dell'impianto di trattamento chimico fisico dei rifiuti di  
proprietà del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale della Provincia di  
Rieti;

visto il parere contrario espresso dal Pubblico Ministero;

considerato che con provvedimento emesso in data 11.2.2009 dall'intestato ufficio  
è stata autorizzata la rimozione delle due nastri presse collocate nell'area in  
sequestro, con demolizione del relativo basamento, ricollocazione delle stesse  
nastro presse all'interno di un capannone e loro successivo inserimento nel ciclo di  
trattamento dei reflui elencati all'allegato "B" della determinazione autorizzativa  
n. 51 del 20.1.2003, il tutto in conformità alla DIA presentata presso il Comune di  
Rieti;

che con determinazione provinciale del 10.3.2009 n. 136 era adottata  
autorizzazione ex l. 152/06, con contestuale revoca, per sopravvenuto venir meno  
delle cause che ne avevano imposto l'adozione, della precedente determinazione n.  
491 del 21.10.2008 di sospensione del trattamento chimico fisico;

che con nota di chiarimento 24.4.2009 prot. n. 19765 la Provincia di Rieti ha  
precisato che la determinazione n. 136 è stata adottata ex L.R. n. 27 del 9.7.1998,  
che delega alle province la competenza al rilascio di autorizzazione all'esercizio  
delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui  
agli artt. 27 e 28 D.lvo 22/97 (ora art. 208 D.lvo 152/06), residuando in capo alla  
Regione, ex art. 4 lett. g) L.R. cit. la sola competenza a provvedere in ordine alla  
gestione di impianti deputati al trattamento di rifiuti tossici-nocivi (oggi equiparati  
ai pericolosi ex art. 265 D.lvo 152/06), assenti nel caso che ci occupa;


che, pertanto, sono venute meno le esigenze cautelari sottese alla adozione del  
vincolo di indisponibilità,

PQM

Dispone la revoca del sequestro preventivo di quanto indicato nella parte motiva  
con conseguente restituzione all'avente diritto Consorzio per lo Sviluppo  
Industriale della Provincia di Rieti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rieti, il 5 maggio 2009.



IL GIP

*Roberto Saulino*